



*La legge è patrimonio per la "C" come "Città"
che è legge dei Comuni e Provincie*

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 1
del 23/04/2010

PARERE n. 1

Al Dott. _____

c/o Comune di _____

Riscontro Vs. nota del 1^o aprile 2010

OGGETTO: aspettativa per la durata
del periodo di prova a seguito di
superamento di concorso pubblico.

E. p. c.

All' Agenzia Autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali
Sezione regionale Sicilia
SEDE

*La legge è patrimonio per la "C" come "Città"
che è legge dei Comuni e Provincie
come rappresentativa
La legge è patrimonio*

TED/se



*Spese e trattamento per la "gestione delle file"
di segretari comunali e provinciali*

Si riscontra la nota a margine evidenziata con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di conservare l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali durante lo svolgimento del periodo di prova presso un'altra amministrazione a seguito di superamento di concorso pubblico.

Al riguardo, si rammenta che l'istituto giuridico dell'aspettativa può essere previsto da disposizioni normative, ovvero dai contratti collettivi di comparto.

Il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 contempla, tra le varie ipotesi nelle quali può essere concesso un periodo di aspettativa (artt. 27, 28 e 29):

- i motivi personali o di famiglia;
- il dottorato di ricerca o la borsa di studio;
- il ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero;
- le cariche pubbliche elettive e il volontariato, le cui modalità per la fruizione sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

Appare evidente che tra queste non figura, diversamente da quanto previsto in quasi tutti i contratti collettivi del pubblico impiego, l'aspettativa per la durata del periodo di prova, al dipendente vincitore di concorso presso altra amministrazione.

Tanto rappresentato, qualora dovesse accedere alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, sarebbe cancellato dall'albo dei segretari comunali e provinciali a decorrere dalla data d'inizio del corso di formazione iniziale della durata di due anni di cui all'art. 1 del D.M. n. 196/2002.

In tal caso, è fatta comunque salva, entro cinque anni dalla cancellazione, la possibilità di richiedere all'Agenzia la ricostituzione del rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 55 del CCNL del 16 maggio 2001, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale di Amministrazione con delibera n. 124/2007.

Cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmelo CARLINO

Spese e trattamento per la "gestione delle file"

di segretari comunali e provinciali

Spese e trattamento per la "gestione delle file"

di segretari comunali e provinciali

TED/se